

AMMINISTRARE Immobili



STATUTO

(approvato in Milano il 14 dicembre 2012) in vigore dal 1 gennaio 2014)

REGOLAMENTO

(approvato in Roma il 30 Novembre 2013) in vigore dal 1 gennaio 2014)



STATUTO

REGOLAMENTO

TITOLO I COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI E FINALITA'

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE - SEDE

E' costituita l'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari con sigla ANACI.

L'ANACI è una libera Associazione professionale di categoria senza scopo di lucro.

La sede legale è in Roma.

La sede legale è in Roma, Via Cola di Rienzo, 212.

ARTICOLO 2 - SCOPI E FINALITA'

L'Associazione persegue i seguenti Scopi e Finalità:

- riunire ed organizzare tutti coloro che esercitano a carattere continuativo e professionale l'attività di amministratore di beni immobili;
- perseguire il riconoscimento giuridico della professione;
- tutelare e promuovere la figura professionale degli amministratori condominiali e immobiliari nel mercato europeo;
- certificare la professionalità dei propri iscritti secondo le leggi europee, nazionali e regionali vigenti;
- favorire e coordinare tutte le iniziative inerenti la professione nei campi culturale, previdenziale, assistenziale e assicurativo, in conformità delle direttive legislative italiane e dell'unione europea;
- rappresentare il principale punto di riferimento del potere legislativo, esecutivo e delle Istituzioni;
- istituire corsi di formazione per l'avviamento alla professione;
- favorire e coordinare le iniziative finalizzate al continuo aggiornamento professionale per l'acquisizione dei relativi crediti formativi;
- favorire l'Associato nell'acquisizione di strumenti per il miglior esercizio della professione;
- perseguire il rispetto dell'etica professionale e della correttezza deontologica tra gli Associati, a tutela dell'utenza anche attraverso accordi con altre Associazioni;
- promuovere, sostenere e certificare l'attività di perfezionamento della qualità professionale dei propri Associati;
- favorire e coordinare tutte le iniziative volte alla divulgazione delle norme relative alla materia specifica della professione dell'amministratore condominiale.

- Attesta la professionalità degli associati e la loro formazione attraverso la Commissione dei crediti formativi; la Commissione è nominata dalla Giunta Nazionale ed è composta dal Presidente Nazionale o da un suo delegato, da un componente del Centro Studi e da ulteriori 3 componenti scelti tra gli Associati. La Commissione dovrà operare in base al regolamento dei crediti formativi. Eventuali contestazioni dovranno essere rimesse al Collegio Nazionale dei Probiviri.

- Istituisce corsi di formazione, attraverso le proprie sedi territoriali; i corsi dovranno attenersi al programma minimo stabilito per la formazione dal Centro Studi Nazionale e potranno essere integrati a discrezione delle sedi locali.

- Le iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale continuo vengono organizzate periodicamente dalle sedi periferiche, anche sulla base dei programmi del Centro Studi Nazionale.

TITOLO II ASSOCIATI: REQUISITI, DIRITTI E DOVERI

ARTICOLO 3 - REQUISITI

Gli Associati si distinguono in: Fondatori, Onorari e Ordinari. Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono Onorari coloro che vengono insigniti di tale qualifica dal Consiglio Nazionale per meriti particolari; ad essi non si applica il presente Titolo.

Sono Ordinari le persone fisiche che posseggono i seguenti requisiti:

- a) la maggior età;
- b) la capacità di agire;

- Sono Associati di diritto coloro che hanno svolto l'incarico di Presidente Nazionale, anche delle Associazioni di provenienza, per almeno un intero mandato e sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

- Le proposte per la nomina degli Associati onorari debbono pervenire alla Sede Nazionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, con indicazione specifica delle motivazioni della richiesta.

- L'iscrizione all'Associazione deve essere richiesta alla Sede Provinciale nella quale il candidato intende essere iscritto, utilizzando il modulo appositamente predisposto dalla Giunta.

- La Sede Provinciale verifica la documentazione prevista,

c) la cittadinanza italiana o di altro Stato UE;
 d) la cittadinanza di altri stati non comunitari, purché domiciliati stabilmente in Italia da almeno 5 anni;
 e) svolgimento dell'attività di amministratore condominiale o immobiliare in modo continuativo e professionale;
 f) godimento dei diritti civili senza aver riportato condanne per reati contro il patrimonio;
 g) diploma di scuola secondaria superiore;
 h) superamento di esame di idoneità, sostenuto presso l'Associazione nei due anni precedenti la domanda di iscrizione;
 i) possesso della partita IVA propria o della società o Associazione professionale di appartenenza;
 l) non essere iscritto in altre associazioni o elenchi di amministratori di immobili e condomini o di gestione di immobili.
 In deroga a quanto previsto alla lettera i) del comma precedente il requisito del possesso della partita IVA non è richiesto per i primi due anni di iscrizione.
 Possono essere Associati Ordinari anche:

- 1) le Società purché siano iscritti personalmente all'Associazione il legale rappresentante e tutti i delegati alla gestione condominiale ed immobiliare;
- 2) le Associazioni Professionali, purché siano iscritti personalmente tutti i soggetti che al loro interno svolgono l'attività di amministratore di condominio o immobiliare.

Colui che ha perduto la qualità di Associato per la sola morosità e richiede nuova iscrizione entro il 31 dicembre dell'anno in cui ha perso tale qualità è esonerato dal dimostrare il possesso dei requisiti del presente articolo.

Colui che ha perduto la qualità di Associato in caso di nuova iscrizione entro anni due è esonerato dal sostenere l'esame di idoneità.

Colui che è stato escluso dall'Associazione non può iscriversi nuovamente per anni 3 dal provvedimento.

ARTICOLO 4 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Il diritto di voto viene esercitato esclusivamente dagli Associati persone fisiche.

Possono concorrere a ricoprire cariche associative unicamente le persone fisiche.

ARTICOLO 5 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati devono:

- a) osservare lo statuto, il regolamento di attuazione, il codice deontologico ed il codice di condotta professionale;
- b) essere in regola con il pagamento della quota associativa;
- c) perseguire il proprio aggiornamento professionale per il conseguimento dei crediti formativi previsti dal regolamento;
- d) autorizzare l'Associazione al trattamento dei propri dati personali.

ARTICOLO 6 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di Associato si perde nei seguenti casi:

- a) qualora venga meno anche di uno solo dei requisiti di cui all'articolo 3;
- b) morosità nel pagamento dei contributi associativi protrattasi per giorni 60 dalla scadenza fissata;
- c) esclusione;
- d) dimissioni.

conserva la domanda di iscrizione e relativi allegati ed invia gli stessi, entro 30 giorni, in formato digitale, alla Sede Nazionale. La Sede Nazionale perfeziona l'iscrizione entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa e ne dà comunicazione al nuovo iscritto e alla sede provinciale. La quota di iscrizione e la prima quota associativa del nuovo iscritto devono essere versate alla Sede Provinciale che invierà i rispettivi importi alle Sedi Regionale e Nazionale.

Il trasferimento ad altra sede provinciale non può essere effettuato nell'anno solare precedente il rinnovo delle cariche associative.

Il venire meno dei requisiti in capo all'associato e/o le incompatibilità insorte vengono segnalate dai Segretari ai vari livelli e demandate per l'accertamento al Collegio Nazionale dei Proviviri.

La quota di iscrizione e la quota associativa annuale saranno stabilite dal Consiglio Nazionale che avrà facoltà di prevedere quote differenziate per le seguenti categorie:

- associati persone fisiche;
- associati persone giuridiche;
- associazioni professionali;
- associati privi di partita IVA sulla base della deroga di cui alla lettera i), tale deroga sarà consentita per un periodo massimo di anni 2 (due).

- L'esame di idoneità all'iscrizione viene sostenuto innanzi ad una Commissione Provinciale composta dal Presidente Provinciale, o un suo delegato, e da almeno due componenti di un Centro Studi ANACI, scelti dal Presidente Provinciale.

TITOLO III

CAPO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E CARICHE ASSOCIATIVE

ARTICOLO 7 - ORGANIZZAZIONE

L'Associazione è organizzata in tre livelli:

- Nazionale;
 - Regionale dotato di propria autonomia patrimoniale e fiscale;
 - Provinciale dotato di propria autonomia patrimoniale e fiscale.
- Tutte le attività associative devono essere munite della relativa copertura finanziaria e approvate dal competente Organo.

Delle riunioni degli organi associativi deve essere redatto verbale contestuale; detto atto sarà inviato ai componenti dell'organo.

I verbali delle riunioni delle assemblee provinciali e dei consigli regionali devono essere inviati anche ai vertici superiori.

CAPO II - LIVELLO NAZIONALE

ARTICOLO 8 - ORGANI

Sono organi nazionali

- il Congresso;
- il Consiglio;
- il Presidente;
- il Vice Presidente Vicario;
- i quattro Vice Presidenti;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- i Consigli interregionali;
- la Giunta;
- il Comitato di presidenza;
- il Collegio dei probiviri;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Gruppo giovani.

Salvo ove diversamente disposto, la convocazione di tutti gli organi e delle commissioni dovrà essere effettuata con un preavviso di giorni 10 (dieci) a mezzo raccomandata, fax, pec o e-mail. Viene fatto salvo il caso urgente che non consente il rispetto di tale termine.

Il Gruppo Giovani, in qualunque connotazione territoriale, è composto dagli Associati di età inferiore ai 35 anni che vi hanno aderito. L'adesione al gruppo perdura sino alla scadenza del quadriennio.

Il Gruppo Giovani ha funzioni propositive e consultive.

Il Gruppo Giovani Nazionale è composto dai Coordinatori dei gruppi regionali.

ARTICOLO 9 - CONGRESSO COMPOSIZIONE

Sono membri del congresso:

- Fondatori, se associati;
- Ex Presidenti nazionali, se associati;
- Consiglieri Nazionali eletti dai Consigli regionali;
- Consiglieri Nazionali a vita, se associati;
- Presidenti regionali;
- Presidenti provinciali;
- Delegati eletti nelle rispettive Assemblee provinciali;
- Presidente Nazionale;
- Vice Presidenti Nazionali;
- Segretario Nazionale;
- Tesoriere Nazionale;
- Altri componenti di Giunta;
- Coordinatore/i del Gruppo Giovani.

Ogni altro Associato ha diritto di partecipare al Congresso e di prendere la parola, senza diritto di voto.

ARTICOLO 10 - CONGRESSO: CONVOCAZIONE

Il Congresso viene convocato in via ordinaria ogni quattro anni. E' altresì convocato in via straordinaria dal Presidente, quando lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno la metà dei componenti del Consiglio Nazionale o da un sesto degli Associati.

Il Congresso ordinario viene convocato, non prima del 31 marzo e non oltre il 30 giugno, dal Presidente Nazionale mediante avviso per raccomandata o mezzi equipollenti, inviato agli aventi diritto almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione.

La data del Congresso dovrà essere pubblicata sulla Rivista Nazionale e sul sito internet della Sede Nazionale in area riservata almeno 60 giorni prima della data fissata per la riunione.

La convocazione deve essere effettuata sulla base dei dati che risultano alla Sede Nazionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla celebrazione del congresso.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo di celebrazione del Congresso, la data, l'ora e l'ordine del giorno.

In caso si debba procedere ad elezione del Presidente e del Tesoriere, l'avviso di convocazione dovrà contenere i nominativi dei Candidati e l'indicazione del programma del Presidente, il cui testo sarà separatamente inviato per email o pubblicato sul sito in area riservata.

In previsione del Congresso Ordinario a decorrere dal 1 dicembre dell'anno precedente il Congresso i Presidenti Provinciali devono indire le assemblee per il rinnovo delle cariche e trasmettere alle sedi Regionali e Nazionale il relativo verbale entro il 15 febbraio dell'anno della celebrazione del Congresso.

I Presidenti Regionali, a decorrere dal 16 febbraio dell'anno del Congresso, devono convocare il Consiglio Regionale per il rinnovo delle cariche e per l'elezione dei Consiglieri Nazionali e trasmettere alla Sede Nazionale il relativo verbale entro il 15 marzo dell'anno della celebrazione del Congresso.

Decorsi inutilmente tali termini, i Presidenti degli Organi superiori, o i loro delegati, dovranno attivarsi per le nomine di cui sopra entro i successivi 10 giorni.

ARTICOLO 11 - CONGRESSO: COSTITUZIONE

Il Congresso è regolarmente costituito con l'intervento della metà dei membri.

Per le delibere relative alle modifiche statutarie il congresso è regolarmente costituito con l'intervento di due terzi dei membri.

Il Presidente Nazionale presiede i lavori per la nomina delle cariche congressuali: Presidente, due vice Presidenti, Segretario e almeno sei scrutatori.

La Verifica Poteri è effettuata da una Commissione composta dal Segretario Nazionale, dal Tesoriere Nazionale e da un numero minimo di tre altri componenti scelti dalla Giunta Nazionale.

E' presieduta dal Segretario Nazionale e, in sua assenza, dal Tesoriere Nazionale.

La commissione verificherà, all'apertura dei lavori, i delegati aventi diritto in relazione agli elenchi forniti dal Segretario Nazionale, suddivisi per regioni e provincie.

Il Presidente della commissione comunicano al Presidente Nazionale il numero degli aventi diritto ed il numero dei presenti. Il Presidente Nazionale verifica la validità e la sussistenza del quorum e dichiara aperto il Congresso.

ARTICOLO 12 - CONGRESSO: VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

La nomina dei componenti degli organi collegiali è effettuata in forza di graduatoria determinata con il numero delle preferenze ricevute in deroga al disposto del comma 1 del presente articolo. Le graduatorie hanno validità per l'intero quadriennio.

Il Presidente del Congresso, sentita l'Assemblea, stabilisce per ogni delibera le modalità di voto che può essere palese o segreto.

La votazione può essere effettuata anche con modalità elettronica.

I verbali del Congresso devono essere conservati in forma cartacea e elettronica e costituiscono il fascicolo del Congresso.

Il verbale deve essere pubblicato entro 60 giorni nell'area riservata del sito Web dell'Associazione

ARTICOLO 13 - CONGRESSO: ATTRIBUZIONI

Il Congresso determina la politica associativa.

Approva e modifica lo Statuto.

Elegge e revoca le seguenti cariche nazionali:

- il Presidente;
- il Tesoriere;
- i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri;
- i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

In caso di mancato raggiungimento del quorum per l'elezione del Presidente e del Tesoriere, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto i maggiori consensi.

I componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri non iscritti all'Associazione dovranno essere esperti nel settore giuridico.

ARTICOLO 14 - CONSIGLIO NAZIONALE: COMPOSIZIONE

Sono membri del Consiglio:

- Presidente Nazionale;
- Vice Presidenti Nazionali;
- Segretario Nazionale;

- Tesoriere Nazionale;
- Componenti della Giunta;
- Presidenti Regionali o un loro delegato;
- Presidenti Provinciali o un loro delegato;
- Consiglieri eletti dai Consigli Regionali o un loro delegato;
- Associati Fondatori;
- Consiglieri Nazionali a vita se associati;
- ex Presidenti Nazionali se associati;
- Coordinatore/i del Gruppo Giovani.

ARTICOLO 15 - CONSIGLIO NAZIONALE: CONVOCAZIONE E ATTRIBUZIONI

Il Consiglio è l'organo politico dell'Associazione e viene convocato almeno due volte l'anno.

E' altresì convocato in via straordinaria dal Presidente, quando lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

Spetta al Consiglio Nazionale:

- dettare disposizioni per l'attuazione della politica associativa stabilita dal Congresso;
- approvare e modificare il Regolamento di attuazione dello Statuto, il Codice Deontologico, il Codice di Condotta, i Regolamenti dei Crediti Formativi e di uso del Marchio;
- nominare e revocare il Vice Presidente Vicario, indicato dal Presidente;
- nominare e revocare i vice Presidenti indicati dal Presidente;
- nominare e revocare i membri di Giunta indicati dal Presidente;
- nominare e revocare ulteriori tre membri di Giunta;
- nominare e revocare il Direttore del Centro Studi su proposta del Presidente;
- nominare e revocare il coordinatore/i del Gruppo Giovani;
- approvare il bilancio consuntivo, quello preventivo e le relazioni allegate;
- nominare Associati Onorari.

Ha inoltre facoltà di approvare la costituzione di enti organizzati anche in forma di società commerciale, idonei a fornire agli Associati, strumenti idonei al miglior esercizio della professione.

ARTICOLO 16 - CONSIGLIO NAZIONALE: COSTITUZIONE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Il Consiglio è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza degli aventi diritto.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza degli intervenuti.

La nomina dei componenti degli organi collegiali è effettuata a maggioranza relativa in forza di graduatoria determinata con il numero delle preferenze ricevute in deroga al disposto del comma 1 del presente articolo. Le graduatorie hanno validità per l'intero quadriennio.

ARTICOLO 17 - PRESIDENTE

Il Presidente Nazionale:

- ha la rappresentanza dell'Associazione, ne firma gli atti ed adempie a tutte le funzioni che gli vengono demandate dalla Giunta Nazionale e dal Consiglio Nazionale;
- convoca il Congresso, il Consiglio Nazionale e la Giunta;
- sottopone alla Giunta qualsiasi iniziativa che comporti oneri di spesa;
- in caso di impedimenti o dimissioni è sostituito dal Vice Presidente Vicario;
- propone al Consiglio Nazionale la nomina del Vice Presi-

La convocazione deve essere inviata agli aventi diritto tramite raccomandata, o mezzi equipollenti, almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni del Consiglio per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo devono essere convocate rispettivamente entro il 15 maggio ed il 15 dicembre.

E' demandata alla Segreteria Nazionale la verifica delle presenze degli aventi diritto.

Il Consiglio nomina gli scrutatori.

Il regolamento dei crediti formativi deve disciplinare anche le modalità di svolgimento dei corsi di avviamento.

Ciascun aderente al Gruppo Giovani potrà presentare al Segretario Nazionale la propria candidatura alla carica di Coordinatore/i.

Il Presidente del Consiglio, sentita l'Assemblea, stabilisce per ogni delibera le modalità di voto che può essere palese o segreto.

La votazione può essere effettuata anche con modalità elettronica.

I verbali del Consiglio devono essere conservati in forma cartacea ed elettronica e costituiscono il fascicolo del Consiglio.

Il verbale deve essere pubblicato nell'area riservata del sito Web dell'Associazione.

Il Presidente può proporre al Consiglio e alla Giunta l'istituzione e la composizione di specifiche commissioni consultive.

dente Vicario, di nove dei dodici componenti la Giunta e del Direttore del Centro Studi;

- propone al Consiglio Nazionale la nomina dei quattro Vice Presidenti, uno per ogni Consiglio Interregionale;
- presiede il Consiglio Nazionale, anche mediante apposita delega ad uno dei Vice Presidenti;
- nomina il Segretario;
- in via cautelare può sospendere l'Associato, sentito il Presidente Provinciale di competenza, quando ricorrano gravi motivi, rimettendo entro dieci giorni gli atti al Collegio dei Probiviri di competenza;
- provvede a trasmettere alla Giunta, per la relativa delibera, richiesta di esclusione degli Associati, su parere vincolante dei probiviri;
- può nominare nel corso di ogni mandato due Consiglieri Nazionali a vita tra gli Associati che hanno contribuito alla crescita dell'Associazione, affermandone e divulgandone i principi ispiratori; il Consigliere a vita ha gli stessi diritti e doveri dei Consiglieri eletti.

ARTICOLO 18 - VICEPRESIDENTI

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente sul territorio nazionale.

Nelle aree di competenza coordinano i Presidenti Regionali e Provinciali nel perseguire l'indirizzo dell'Associazione e la politica associativa stabilita dal Congresso e dal Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 19 - IL SEGRETARIO

Il Segretario:

- attua le direttive del Presidente Nazionale;
- cura l'organizzazione dell'Associazione;
- aggiorna l'elenco degli iscritti e verifica periodicamente che gli Associati mantengano i requisiti previsti al momento dell'iscrizione;
- verifica l'aggiornamento professionale degli Associati e il conseguimento da parte degli stessi dei crediti formativi previsti.

Trasmette ai Consiglieri, a mezzo posta elettronica, il Bilancio Consuntivo e Preventivo, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

Redige i verbali della Giunta, del Consiglio Nazionale e del Comitato di Presidenza avvalendosi anche di collaboratori.

Ogni quadrimestre invia alla Giunta una relazione in merito alle attività di propria competenza.

Acquisisce dalle Sedi Provinciali e Regionali le notizie sulle iniziative culturali e scientifiche ed i relativi studi ed elaborati che dovranno essere raccolti presso la Sede Nazionale.

Vigila sulle convocazioni dei Consigli Regionali e delle Assemblee Provinciali ed acquisisce i verbali, riferendone al Presidente Nazionale.

Segnala alle Sedi Regionali e Provinciali:

- le variazioni del numero degli iscritti in riferimento alle nomine associative;
- i nominativi degli Associati non in regola con il pagamento della quota associativa;
- i crediti formativi acquisiti dagli Associati.

Cura la pubblicazione delle modifiche dello Statuto e del Regolamento sugli Organi ufficiali di informazione.

Può richiedere ai consigli di cui all'art. 23 l'organizzazione di appositi incontri di formazione e aggiornamento per i segretari di livello inferiore.

ARTICOLO 20 - IL TESORIERE

Il Tesoriere:

- cura la gestione finanziaria;
- redige il bilancio consuntivo e preventivo entro il termine stabilito dal regolamento per i conseguenti adempimenti statuari.

Verifica la disponibilità economica, per ciascun capitolo di spesa, in occasione di approvazione di spese da parte della Giunta o del Consiglio Nazionale.

Invia ogni quadrimestre alla Giunta la situazione finanziaria dell'esercizio.

Trasmette al Segretario Nazionale, entro il 15 maggio di ogni

anno, i nominativi degli Associati che risultano morosi.
Può richiedere ai consigli di cui all'art. 23 l'organizzazione di appositi incontri di formazione e aggiornamento per i tesoriere di livello inferiore

ARTICOLO 21 - GIUNTA

E' regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti.

Sono valide le deliberazioni assunte con la maggioranza degli intervenuti personalmente, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Rappresenta il potere esecutivo dell'Associazione.

Provvede alla nomina e alla revoca dei responsabili degli organi ufficiali di informazione e dei delegati ai rapporti con enti e associazioni nazionali ed estere.

Ha facoltà di nominare i componenti del Comitato Scientifico, sentito il Direttore del Centro Studi.

E' composta da:

- a) Presidente, che la presiede;
- b) Vice Presidenti;
- c) Segretario Nazionale;
- d) Tesoriere Nazionale;
- e) Dodici membri nominati dal Consiglio Nazionale.

Esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo, predisposti dal Tesoriere Nazionale prima della relativa presentazione al Consiglio Nazionale.

I Direttori e gli eventuali comitati di redazione sono responsabili degli organi di informazione.

La Giunta discute le relazioni trimestrali del Segretario e del Tesoriere sull'andamento dell'Associazione.

Qualora il Presidente o la maggioranza della Giunta lo ritengano necessario possono essere invitati alle sue riunioni, senza diritto di voto:

- a) il Direttore Responsabile della Rivista;
- b) il Direttore del Centro Studi;
- c) l'eventuale delegato del presidente per i rapporti con le Associazioni ed Istituzioni estere;
- d) il Presidente dei Revisori dei Conti o altro componente del Collegio da lui delegato.

Il Presidente propone le deleghe per gli incarichi ai singoli componenti la Giunta.

Le riunioni di Giunta devono essere convocate almeno ogni 60 giorni, mese di agosto escluso, sulla base di un calendario annuale.

In caso di particolari necessità e con la maggioranza degli aventi diritto può deliberare di trasferire, all'interno del bilancio preventivo, importi disponibili tra i capitoli di spesa dandone informazione alla prima riunione del Consiglio Nazionale.

L'avviso di convocazione ai componenti di Giunta deve essere inviato almeno 10 giorni prima della riunione.

Il verbale viene inviato ai Componenti.

Il verbale deve essere pubblicato nell'area riservata del sito Web dell'Associazione.

ARTICOLO 22 - COMITATO DI PRESIDENZA

E' organo consultivo del Presidente ed è composto da:

- a) Presidente;
- b) Vice Presidenti;
- c) Segretario;
- d) Tesoriere.

Viene convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario.

ARTICOLO 23 - CONSIGLI INTERREGIONALI

Sono composti dai Consiglieri Nazionali delle quattro aree territoriali di appartenenza, come individuate dal Regolamento.

Ciascun Consiglio Interregionale indica al Presidente Nazionale un candidato alla carica di Vice Presidente Nazionale.

Ciascun Consiglio ha funzione consultiva e propositiva per il Vice Presidente Nazionale.

I Consigli Interregionali sono composti come segue:

Nord-Ovest: Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta;

Nord-Est: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto;

Centro: Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Umbria;

Sud e Isole: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Vengono convocati dal Vice Presidente d'area.

Ai fini dell'indicazione del nominativo del Vice Presidente trovano applicazione, per quanto compatibili, gli articoli 16 e 51 dello Statuto

ARTICOLO 24 - COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: COMPOSIZIONE E COMPETENZA

E' composto da sette membri nominati dal Congresso Nazionale, di cui almeno quattro devono essere Associati.

Ha competenza interpretativa in materia di: Statuto, Regola-

Il Presidente Nazionale dell'associazione convoca il Collegio dei probiviri, entro trenta giorni dalla loro nomina, affinché eleggano, a maggioranza dei componenti il Presidente ed il Vice

mento di Attuazione, Codice Deontologico, Codice di condotta professionale, Regolamento di uso del Marchio.

Le decisioni vengono assunte con il voto favorevole di almeno cinque componenti.

Il Collegio giudica in grado unico delle violazioni commesse dagli Associati che ricoprono cariche.

Il Collegio giudica in grado di appello sui provvedimenti dei Collegi Regionali.

Su istanza del Presidente Nazionale, dei Presidenti Regionali e Provinciali fornisce pareri interpretativi.

Presidente

Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di impedimento temporaneo dello stesso.

In caso di impedimento permanente o dimissioni del Presidente del Collegio questi viene sostituito dal Vice Presidente che provvederà, entro 30 giorni, a convocare il Collegio per l'elezione del nuovo Presidente.

In caso di impedimento permanente o dimissioni di un componente del Collegio, questi viene sostituito dal primo dei non eletti.

Il Collegio può dotarsi, con delibera a maggioranza, di Regolamento che dovrà essere trasmesso al Presidente Nazionale.

Le riunioni sono convocate dal Presidente.

L'avviso di convocazione della riunione del Collegio deve essere inviato almeno 20 giorni prima mediante PEC o mezzo equipollente.

Il Presidente, ad ogni seduta, nomina il Segretario che dovrà redigere il verbale.

ARTICOLO 25 - COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

E' composto da cinque membri nominati dal Congresso Nazionale di cui almeno 3 (tre) devono essere Associati ed ha competenze esclusivamente tecnico-contabili.

Le decisioni vengono assunte con il voto favorevole di almeno tre componenti.

Il Collegio deve:

- riunirsi almeno due volte all'anno.

- verificare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- controllare la conformità delle spese sostenute in base alle delibere assunte.

- esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio, in apposita relazione che dovrà essere allegata al bilancio.

Il verbale delle riunioni e la relazione illustrativa devono essere posti a disposizione della Giunta.

ARTICOLO 26 - CENTRO STUDI

Studia ed approfondisce le tematiche culturali e scientifiche relative alle materie di pertinenza dell'Associazione.

Cura la formazione permanente degli Associati in modo diretto o indiretto.

Elabora, anche su richiesta degli organi associativi, pareri a carattere scientifico.

Definisce i programmi dei corsi che dovranno essere armonizzati su tutto il territorio Nazionale sia per durata che per contenuti.

Regolamenta l'assegnazione dei crediti formativi.

Il Direttore, sentito il parere vincolante della Giunta, nomina il Segretario e i Coordinatori tematici.

I soggetti indicati nel precedente comma nominano ulteriori membri scelti tra i componenti dei centri studi locali e tra personalità esterne.

Il Centro Studi coordina i Centri Studi territoriali anche attraverso reciproci confronti.

I Soggetti di cui al sesto comma dell'articolo 26 dello statuto individuano le modalità con cui devono essere perseguiti i fini del centro studi.

Fra i membri di cui al settimo comma dell'art. 26 dello statuto devono essere indicati almeno tre componenti scelti tra gli Associati di comprovata esperienza

Il Segretario ed i Coordinatori tematici collaborano con il Direttore, inviando ogni quadrimestre una relazione sull'attività svolta al Presidente Nazionale.

Il Centro Studi non ha autonomia economica.

Nell'ambito del capitolo di spesa approvato dal Consiglio Nazionale, le spese necessarie, i rimborsi ai componenti e gli eventuali compensi vengono approvati dalla Giunta sulla base di un progetto elaborato dai soggetti di cui al sesto comma dell'articolo 26 dello statuto.

Gli organi di informazione nazionale costituiscono lo strumento primario per le comunicazioni del Centro Studi.

Le personalità esterne alle quali il Centro Studi può fare riferimento devono possedere competenze specifiche in materia condominiale.

Il verbale deve essere pubblicato nell'area riservata del sito Web dell'Associazione.

ARTICOLO 27 - COMITATO SCIENTIFICO

La Giunta Nazionale ha facoltà di nominare un Comitato Scientifico composto da personalità scelte fra coloro che si sono distinti per pubblicazioni, attività didattiche, accademiche o pro-

fessionali in ambito condominiale ed immobiliare, su proposta del Presidente Nazionale sentito il Direttore del Centro Studi. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive per gli organi scientifici e di informazione dell'Associazione.

ARTICOLO 28 - ORGANI DI INFORMAZIONE

Gli organi ufficiali di informazione devono curare la promozione dell'immagine e la diffusione delle attività dell'Associazione.

Gli Organi di informazione sono: Rivista, sito Internet e Social Network.

Il Presidente Nazionale è il Direttore Editoriale.

Sito internet e Social Network hanno un unico Coordinatore.

Il Direttore della Rivista e il Coordinatore cooperano e riferiscono al Presidente Nazionale in merito alle loro attività.

Può essere elaborato un regolamento interno che dovrà essere approvato dalla Giunta.

CAPO III - LIVELLO REGIONALE

ARTICOLO 29 - ORGANI

Sono organi regionali:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) il Vice Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) la Giunta;
- g) il Collegio dei Probiviri;
- h) il Collegio dei revisori dei conti;
- i) il Gruppo Giovani.

La Sede è costituita ove esistano almeno due Sedi Provinciali. Il primo Consiglio viene convocato dal Presidente Nazionale.

Ove non diversamente disposto e salvi i casi di urgenza, la convocazione di tutti gli organi dovrà essere effettuata con un preavviso di giorni 10 a mezzo raccomandata, fax, pec o e-mail.

Le Sedi Regionali devono dotarsi di un proprio codice fiscale ed eventuale partita IVA, hanno autonomia finanziaria e devono dotarsi di conto corrente attraverso il quale far transitare tutte le operazioni contabili.

Possono costituire società unipersonali aventi personalità giuridica, al fine di sviluppare attività commerciali strumentali al raggiungimento degli scopi associativi. La costituzione è subordinata al parere favorevole della Giunta Nazionale, previa verifica della rispondenza dell'oggetto sociale agli scopi e alle finalità dell'Associazione.

I componenti dei Gruppi Giovani Provinciali nominano a maggioranza il Coordinatore regionale.

ARTICOLO 30 - CONSIGLIO REGIONALE: COMPOSIZIONE

E' composto da:

- a) i Presidenti provinciali o un loro delegato scelto tra gli associati della Provincia;
- b) un Consigliere per i primi venti Associati di ogni provincia e da un ulteriore consigliere, ogni cinquanta Associati, successivi ai primi venti; ciascuna sede Provinciale potrà esprimere fino a otto Consiglieri;
- c) i Consiglieri Nazionali della Regione, senza diritto di voto;
- d) il Coordinatore del Gruppo Giovani.

ARTICOLO 31 - CONSIGLIO REGIONALE: CONVOCAZIONE E ATTRIBUZIONI

Il Consiglio viene convocato almeno due volte l'anno.

E' altresì convocato in via straordinaria dal Presidente, quando lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno la metà dei componenti del Consiglio.

Coordina e promuove le attività dell'Associazione sul territorio attuando gli indirizzi della politica associativa nazionale, attenendosi alle direttive dettate dagli organi nazionali con esclusiva autonomia patrimoniale.

Può istituire il Centro Studi Regionale il quale ha le medesime finalità di quello Nazionale.

Nomina e revoca tra i propri Associati, fatto salvo quanto diversamente prescritto dal presente Statuto:

- il Presidente,

La convocazione deve essere inviata anche al Presidente Nazionale, che può assistere anche a mezzo di suo delegato.

Ai sensi dell'Articolo 10 del presente Regolamento, i Presidenti Regionali devono convocare il Consiglio Regionale per il rinnovo delle cariche e per l'elezione dei Consiglieri Nazionali e trasmettere alla Sede Nazionale il relativo verbale entro il 15 marzo.

In difetto il Presidente Nazionale dovrà procedere ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto.

E' demandata al Segretario Regionale la verifica delle presenze degli aventi diritto.

I componenti del Collegio Regionale dei Probiviri non iscritti all'Associazione dovranno essere esperti nel settore giuridico.

- il vice Presidente
- il Tesoriere;
- i membri di giunta;
- il Collegio dei probiviri;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Direttore del Centro Studi;
- i Consiglieri Nazionali individuati all'interno di una lista di candidati proposti dalle singole assemblee provinciali. Viene eletto un Consigliere per i primi 75 Associati e un ulteriore consigliere ogni 125 Associati successivi ai primi 75.

Approva:

- la quota associativa regionale annua;
- il bilancio preventivo e consuntivo.

Inoltre ha facoltà di:

- approvare, previa autorizzazione della Giunta Nazionale, la costituzione di struttura esterna, organizzata in forma societaria idonea a sviluppare le attività economiche della Sede Regionale;
- istituire gli organi di informazione regionale, nominando i relativi Direttori.

Il Centro Studi Regionale fornisce ai Presidenti Provinciali e Intercomunali le informazioni sulle novità legislative e sui nuovi indirizzi giurisprudenziali, nonché sulle materie di interesse per la Professione.

Il Centro Studi Regionale Coordina le attività scientifiche a livello locale.

Il Centro Studi regionale non ha autonomia economica e le spese necessarie per il suo funzionamento nonché gli eventuali compensi ai suoi Componenti vengono erogati dal Tesoriere Regionale, sulla base del programma elaborato ed approvato dalla Giunta.

Gli elaborati del Centro Studi vengono divulgati attraverso gli organi di informazione Regionale e/o provinciale.

Gli Organi di informazione sono Rivista, sito Internet e Social Network.

Il Direttore Editoriale è il Presidente Regionale.

Oltre al Direttore viene nominato anche il comitato di redazione.

Sito internet e Social Network hanno un unico Coordinatore.

Il Direttore della Rivista ed il Coordinatore cooperano e riferiscono al Presidente Regionale in merito alle loro attività.

Può essere predisposto un regolamento degli organi di informazione che dovrà essere approvato dal Consiglio.

ARTICOLO 32 - CONSIGLIO REGIONALE: COSTITUZIONE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Il Consiglio è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza degli aventi diritto di voto.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza degli intervenuti.

La nomina dei componenti degli organi collegiali è effettuata in forza di graduatoria determinata con il numero delle preferenze ricevute in deroga al disposto del comma 2 del presente articolo.

Il Presidente, sentito il Consiglio, stabilisce per ogni delibera le modalità di voto che può essere palese o segreto.

La votazione può essere effettuata anche con modalità elettronica.

I verbali delle riunioni del Consiglio devono essere conservati in forma cartacea e elettronica e costituiscono il fascicolo del Consiglio.

Il verbale deve essere pubblicato nell'area riservata del sito Web della sede territoriale

ARTICOLO 33 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente Regionale viene eletto tra gli Associati della Regione.

Ha la rappresentanza della sede regionale.

Convoca il Consiglio Regionale e la Giunta.

Coordina le sedi provinciali.

Nomina e revoca il Segretario Regionale.

Vigila sul rispetto dello Statuto da parte delle Sedi Provinciali con obbligo di relazionare al Presidente Nazionale eventuali inadempienze.

Il Vice Presidente Regionale sostituisce il Presidente in caso di impedimento o dimissioni.

Il Presidente Regionale, ai fini della rappresentanza negli Organi superiori, deve convocare il Consiglio sentito il Segretario Nazionale per la verifica degli iscritti.

ARTICOLO 34 - SEGRETARIO

Il Segretario viene nominato dal Presidente tra gli Associati della Regione.

Coadiuvato il Presidente nel coordinamento delle sedi provinciali e provvede agli adempimenti statutari.

Il Segretario trasmette a tutti i Consiglieri Regionali e alla Segreteria Nazionale il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo, con allegate le Relazioni del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti. Redige il verbale delle assemblee di Giunta e di Consiglio Regionale. Acquisisce dalle Sedi provinciali e Intercomunali i programmi delle iniziative culturali e scientifiche intraprese dalle stesse. Nel caso venga meno il Presidente Regionale, il Segretario rimane in carica sino alla nomina del nuovo Presidente.

ARTICOLO 35 - TESORIERE

Cura la gestione finanziaria. Redige il bilancio consuntivo e preventivo entro il termine stabilito dal regolamento per i conseguenti adempimenti statutari.

Il Tesoriere deve verificare la disponibilità economica in occasione di approvazione di spese.

Periodicamente, in funzione delle esigenze, invia alla Giunta

o al Consiglio Regionale la situazione economico-finanziaria dell'esercizio.

ARTICOLO 36 - GIUNTA

La Giunta rappresenta il potere esecutivo del livello Regionale. E' composta da:

- a) Presidente;
- b) Vice Presidente;
- c) Segretario;
- d) Tesoriere;
- e) un membro ogni 400 Associati.

La Giunta è regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti.

Sono valide le deliberazioni assunte con la maggioranza degli intervenuti.

La Giunta esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo predisposti dal Tesoriere prima della presentazione di tali documenti al Consiglio.

Qualora il Presidente o la maggioranza della Giunta lo ritengano necessario, possono essere invitati alle sue riunioni, senza diritto di voto:

- a) i Direttori o coordinatori degli organi di informazione;
- b) il Direttore del Centro Studi;
- c) il Presidente dei Revisori dei Conti o altro componente del Collegio da lui delegato.

Il Presidente propone le deleghe per gli incarichi ai singoli componenti la Giunta.

In caso di particolari necessità e con la maggioranza degli aventi diritto, può deliberare di trasferire, all'interno del bilancio preventivo, importi disponibili tra i capitoli di spesa e dovrà darne informazione alla prima riunione del Consiglio Regionale.

L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 10 giorni prima della riunione.

Il verbale deve essere inviato ai membri della giunta.

ARTICOLO 37 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI: COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI

E' composto da cinque membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui almeno tre devono essere Associati.

Le decisioni vengono assunte con il voto favorevole di almeno tre componenti.

Il Collegio Regionale dei Probiviri esercita la giurisdizione disciplinare di primo grado sugli Associati iscritti in Regione, salvo quanto di competenza del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Il Presidente Regionale, convoca il Collegio dei probiviri, entro trenta giorni dalla loro nomina, affinché eleggano, a maggioranza dei Componenti il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di impedimento temporaneo dello stesso.

In caso di impedimento permanente o di dimissioni del Presidente del Collegio, questi viene sostituito dal Vice Presidente che provvederà, entro 30 giorni, a convocare il Collegio per l'elezione del nuovo Presidente.

In caso di impedimento permanente o dimissioni di un componente del Collegio, questi viene sostituito dal primo dei non eletti.

Il Collegio può dotarsi di proprio Regolamento interno che dovrà essere approvato a maggioranza dei suoi componenti.

Tale Regolamento deve essere inviato al Presidente Regionale. Le riunioni sono convocate dal Presidente.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Presidente ad ogni seduta nomina il Segretario che dovrà redigere il verbale.

Le convocazioni devono essere effettuate con PEC o altro mezzo equipollente.

ARTICOLO 38 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

E' composto da tre membri nominati dal Consiglio Regionale. Le decisioni vengono assunte a maggioranza.

Il Collegio deve:

- riunirsi almeno due volte all'anno.
- verificare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- controllare la conformità delle spese sostenute in base alle delibere assunte;
- esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio che deve essere allegata.

Il verbale delle riunioni, unitamente alla relazione illustrativa, devono essere a disposizione del Consiglio.

Le convocazioni devono essere effettuate con PEC o altro mezzo equipollente.

CAPO IV - LIVELLO PROVINCIALE

ARTICOLO 39 - SEDE PROVINCIALE: COSTITUZIONE

Si costituisce nel momento in cui gli amministratori della provincia iscritti raggiungono il numero di dieci.

Con lo stesso limite numerico di iscritti, di cui al comma precedente, é possibile istituire Delegazioni o Mandamenti che faranno parte delle rispettive sedi provinciali.

La sede Provinciale, delegazione o mandamento, che perda il limite numerico di cui sopra è sciolta dal Presidente Regionale. Gli Associati saranno accorpati ad una sede limitrofa della stessa regione.

Ove non diversamente disposto e salvo il caso di urgenza, la convocazione di tutti gli organi deve essere effettuata con un preavviso di giorni 10 a mezzo raccomandata, fax, pec o e-mail.

Le Sedi Provinciali devono dotarsi di un proprio codice fiscale ed eventuale partita IVA, hanno autonomia finanziaria e devono dotarsi di conto corrente attraverso il quale far transitare tutte le operazioni contabili.

Possono costituire società unipersonali composta unicamente dalla sede provinciale, aventi personalità giuridica al fine di sviluppare attività commerciali strumentali al raggiungimento degli scopi associativi. La costituzione è subordinata al parere favorevole della Giunta Nazionale, previa verifica della rispondenza dell'oggetto sociale agli scopi e alle finalità dell'Associazione.

ARTICOLO 40 - ORGANI

Sono organi:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Consiglio;
- la Commissione di conciliazione;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Gruppo Giovani.

Il Gruppo Giovani è composto dagli Associati di età inferiore ai 35 anni che vi hanno aderito mediante comunicazione al Presidente Provinciale. L'adesione al gruppo perdura sino alla scadenza del quadriennio. Il Gruppo Giovani ha funzioni propositive e consultive.

ARTICOLO 41 - ASSEMBLEA PROVINCIALE: COMPOSIZIONE

E' composta da tutti gli Associati iscritti presso la sede Provinciale.

ARTICOLO 42 - ASSEMBLEA PROVINCIALE: CONVOCAZIONE E ATTRIBUZIONI

L'Assemblea viene convocata almeno due volte all'anno.

E' altresì convocata in via straordinaria dal Presidente, quando lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno la metà del Consiglio o da un decimo degli Associati.

Coordina e promuove le attività dell'Associazione sul territorio attuando gli indirizzi della politica associativa Nazionale e attenendosi alle direttive dettate dagli organi nazionali e regionali, con esclusiva responsabilità.

Può istituire il Centro Studi Provinciale il quale ha le medesime finalità di quello Nazionale.

Nomina e revoca tra i propri Associati, fatto salvo quanto diversamente prescritto dal presente Statuto:

- il Presidente;
- il vice Presidente;
- il Tesoriere;
- i Consiglieri;
- la Commissione di Conciliazione;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- i Consiglieri Regionali di competenza;
- il Coordinatore del Gruppo Giovani;
- i Delegati al Congresso Nazionale in ragione di un Delegato per i primi 30 Associati e ulteriori Delegati ogni 50 Associati oltre i primi 30.

Propone al Consiglio Regionale i candidati a ricoprire la carica di Consigliere Nazionale.

Approva:

- la quota associativa Provinciale annua;

E' demandata alla Segreteria Provinciale la verifica delle presenze degli aventi diritto.

Ai sensi dell'Articolo 10 del presente Regolamento, in previsione del Congresso Ordinario, i Presidenti Provinciali devono indire le assemblee per il rinnovo delle cariche e trasmettere alle sedi Regionali e Nazionale il relativo verbale entro il 15 febbraio.

In difetto il Presidente Nazionale dovrà procedere ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto.

Il Centro Studi Provinciale fornisce agli Associati le informazioni sulle nuove leggi e sui nuovi indirizzi giurisprudenziali, nonché sulle materie di interesse per la Professione.

Coordina le attività scientifiche a livello locale. Non ha autonomia economica e le spese necessarie per il suo funzionamento nonché gli eventuali compensi ai i suoi Componenti vengono erogati dal Tesoriere Provinciale, sulla base di un programma elaborato ed approvato dall'assemblea Provinciale.

Gli elaborati del Centro Studi vengono divulgati attraverso gli organi di informazione provinciali.

Sono organi di informazione Rivista, sito Internet e Social Network.

Il Presidente Provinciale è il Direttore Editoriale.

Il comitato di redazione viene nominato dall'assemblea provinciale.

Sito internet e Social Network hanno un unico Coordinatore nominato dall'assemblea provinciale.

Il Direttore della Rivista ed il Coordinatore cooperano e riferi-

- il bilancio preventivo e consuntivo.
- Inoltre ha facoltà di:
- nominare un ulteriore Vice Presidente se gli iscritti superano i cinquecento;
 - nominare la Giunta con funzioni consultive;
 - approvare, previa autorizzazione della Giunta Nazionale, la costituzione di struttura esterna, organizzata in forma societaria idonea a sviluppare le attività economiche della Sede Provinciale;
 - istituire organi di informazione, nominandone il Direttore responsabile;
 - istituire il Centro Studi nominandone il Direttore;
 - proporre al Consiglio Nazionale la nomina di Associati Onorari.

ARTICOLO 43 - ASSEMBLEA PROVINCIALE: COSTITUZIONE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un quinto degli aventi diritto.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza degli intervenuti.

La nomina dei componenti degli organi collegiali è effettuata in forza di graduatoria determinata con il numero delle preferenze ricevute in deroga al comma 2.

scono al Presidente Provinciale in merito alle loro attività. Può essere elaborato un regolamento interno che dovrà essere approvato dall'assemblea.

La convocazione deve essere inviata al Presidente Nazionale e Regionale, che possono assistere alla riunione anche a mezzo di delegato.

Il Presidente dell'Assemblea, sentita la stessa, stabilisce per ogni delibera le modalità di voto che può essere palese o segreto. La votazione può essere effettuata anche con modalità elettronica.

I verbali dell'Assemblea devono essere conservati in forma cartacea e elettronica e costituiscono il fascicolo dell'Assemblea.

Il verbale deve essere pubblicato nell'area riservata del sito Web della sede territoriale

ARTICOLO 44 - CONSIGLIO: COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E ATTRIBUZIONI

Il Consiglio Provinciale è composto da:

- Presidente;
- Vice Presidenti;
- Segretario;
- Tesoriere.

Un consigliere per i primi dieci Associati ed ulteriori consiglieri ogni 20 Associati successivi ai primi 10 con il limite massimo di venticinque.

Il Consiglio viene convocato almeno due volte l'anno.

E' altresì convocato in via straordinaria dal Presidente, quando lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno la metà dei componenti del Consiglio.

Spetta al Consiglio Provinciale:

- esaminare il bilancio preventivo e quello consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nominare i componenti la commissione per gli esami di idoneità.

Il Consiglio Provinciale è composto da:

- Presidente;
- Vice Presidenti;
- Segretario;
- Tesoriere.

Un consigliere per i primi dieci Associati ed ulteriori consiglieri ogni 20 Associati successivi ai primi 10 con il limite massimo di venticinque.

Il Consiglio viene convocato almeno due volte l'anno.

E' altresì convocato in via straordinaria dal Presidente, quando lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno la metà dei componenti del Consiglio.

Spetta al Consiglio Provinciale:

- esaminare il bilancio preventivo e quello consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nominare i componenti la commissione per gli esami di idoneità.

Il Consiglio esamina, prima della presentazione all'Assemblea, il bilancio preventivo e quello consuntivo predisposti dal Tesoriere.

Il Presidente o la maggioranza del Consiglio, possono invitare alle riunioni, senza diritto di voto:

- a) i Direttori o coordinatori degli organi di informazione;
- b) il Direttore del Centro Studi;
- c) il Presidente dei Revisori dei Conti o altro componente del Collegio da lui delegato.

Il Presidente propone le deleghe per gli incarichi ai singoli componenti del Consiglio.

Il Consiglio, in caso di particolari necessità e con la maggioranza degli aventi diritto può deliberare di trasferire, all'interno del bilancio preventivo, importi disponibili tra i capitoli di spesa e dovrà darne informazione alla prima riunione dell'Assemblea Provinciale.

L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 10 giorni prima della riunione.

Il verbale viene inviato ai Componenti e pubblicato sul sito Web della sede territoriale nell'area riservata.

ARTICOLO 45 - CONSIGLIO: COSTITUZIONE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Il Consiglio Provinciale è validamente costituito con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.
Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza degli intervenuti.

ARTICOLO 46 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE PROVINCIALE

Il Presidente ha la rappresentanza della Sede Provinciale e attua le delibere degli organi competenti dell'Associazione Nazionale, Regionale e Provinciale.
Convoca l'Assemblea, il Consiglio e la Giunta se esistente.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento o sospensione.

Il Presidente Provinciale, ai fini della rappresentanza negli Organi superiori, deve convocare il Consiglio sentito il Segretario Nazionale per la verifica degli iscritti.
Qualora tale adempimento non venisse espletato, il Presidente Nazionale dovrà procedere ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto.

ARTICOLO 47 - SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Presidente tra gli Associati della Provincia.
Esegue le direttive del Presidente e provvede agli adempimenti statutari.
Verifica i requisiti di cui all'articolo 3 del presente Statuto per l'iscrizione di nuovi Associati.

Il Segretario trasmette a tutti gli Associati Provinciali e alle Segreterie Nazionale e Regionale i Bilanci Consuntivo e Preventivo, con allegata la Relazione del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti.
Redige i verbali delle assemblee del Consiglio e dell'Assemblea Provinciale.
Qualora venga meno il Presidente Provinciale, rimane in carica sino alla nomina del nuovo Presidente.

ARTICOLO 48 - TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione finanziaria, redige il bilancio consuntivo e preventivo entro il termine stabilito dal regolamento per i conseguenti adempimenti statutari.

Il Tesoriere deve verificare la disponibilità economica in occasione di approvazione di spese.
Periodicamente, in funzione delle esigenze, invia al Consiglio la situazione economico-finanziaria dell'esercizio.

ARTICOLO 49 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

E' composto da tre membri nominati dall'assemblea Provinciale.
Le decisioni vengono assunte a maggioranza.

Il Collegio deve:

- riunirsi almeno due volte all'anno;
- verificare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- controllare la conformità delle spese sostenute in base alle delibere assunte;
- esprimere con apposita relazione, allegata al bilancio, un giudizio sul bilancio di esercizio.

Il verbale delle riunioni, unitamente alla relazione illustrativa, devono essere posti a disposizione del Consiglio.

ARTICOLO 50 - COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE

E' composta da tre membri nominati dall'Assemblea, dei quali almeno due devono essere Associati.
La Commissione interviene per tentare la composizione di dissidi sorti tra Associati nell'espletamento dell'attività associativa e del rispetto del Codice Deontologico.
Qualora le controversie possano comportare decisioni di natura disciplinare gli atti devono essere trasmessi al Collegio dei Proviviri di competenza.

La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i componenti.
E' presieduta dal Componente che ha ottenuto maggiori preferenze ed a parità di voti dal più anziano per età.
L'avviso di convocazione deve essere inviato 15 giorni prima con raccomandata, PEC, fax o e-mail.
Deve essere garantito il contraddittorio tra le parti.
Il Procedimento deve concludersi entro giorni 60 dalla data del ricevimento dell'istanza. In caso di particolare complessità o di giustificati motivi è possibile una proroga di giorni 30.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI**ARTICOLO 51 - VOTAZIONI DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI**

Le modalità di votazione sono le seguenti: palese, segreta e per acclamazione.
Salvo quanto diversamente previsto le votazioni avvengono

in modo palese.

Le votazioni per la elezione di tutte le cariche sono effettuate a scrutinio segreto.

Tutte le votazioni possono essere effettuate per acclamazione se nessun avente diritto esprime parere contrario.

ARTICOLO 52 - CARICHE ASSOCIATIVE: DURATA E VOTAZIONI

Le cariche associative hanno la durata di quattro anni.

Ogni Associato può ricoprire la carica di Presidente, Segretario e Tesoriere Nazionale, di Presidente Regionale e Provinciale per non più di due mandati consecutivi.

Colui che subentra in una carica nel corso del quadriennio cesserà comunque alla naturale scadenza; il subentro non è computato ai fini del comma precedente se avviene dopo la metà del mandato.

La naturale scadenza delle cariche di ciascun livello è fissata in relazione alla celebrazione del Congresso ordinario.

Le cariche provinciali e regionali vanno rinnovate prima della convocazione del Congresso ordinario.

In caso di commissariamento di una sede Provinciale o Regionale vengono sospese automaticamente tutte le cariche con l'esclusione di quelle di Consigliere Nazionale eletto.

Ogni Associato che vuole candidarsi alla carica di Presidente Nazionale, Regionale e Provinciale o alla carica di Tesoriere Nazionale deve presentare alle rispettive Segreterie la propria candidatura entro i seguenti termini:

- a livello Nazionale entro il 31 marzo dell'anno dello svolgimento del Congresso;

- a livello Regionale entro il termine fissato dal Consiglio e comunicato agli aventi diritto;

- a livello Provinciale entro il termine fissato dall'Assemblea e comunicato agli aventi diritto.

ARTICOLO 53 - DELEGHE

La delega per la partecipazione al Congresso e al Consiglio Nazionale può essere conferita esclusivamente ad altro avente diritto della propria provincia o, in assenza, della propria Regione.

Al Consiglio Regionale, all'Assemblea Provinciale e al Consiglio Provinciale può essere conferita delega esclusivamente ad altro avente diritto.

Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle Giunte. Ogni avente diritto a tutti i livelli può essere portatore al massimo di tre deleghe.

In deroga al comma precedente, all'Assemblea Provinciale delle sedi con più di 200 (duecento) iscritti e fino a 500 (cinquecento) iscritti ogni associato può essere portatore di massimo 5 (cinque) deleghe, nelle sedi più numerose ogni associato può essere portatore di massimo 8 (otto) deleghe.

Non è ammessa la sub-delega.

ARTICOLO 54 - COMPENSI AI DIRIGENTI E RIMBORSI SPESE

Le cariche associative sono gratuite.

E' ammesso un compenso solo se preventivamente deliberato.

E' previsto il rimborso delle spese sostenute.

I criteri per la liquidazione dei compensi e dei rimborsi delle spese sono determinati dalla Giunta oppure, per i livelli periferici ove questa non è presente, dal Consiglio.

ARTICOLO 55 - CARICHE ASSOCIATIVE: INCOMPATIBILITA'

I Presidenti, i Vicepresidenti, i Segretari e i Tesorieri a tutti i livelli non possono ricoprire cariche elettive nelle altre associazioni di settore, della proprietà o degli inquilini.

Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere Nazionale non possono ricoprire altra carica associativa.

Le cariche di Presidente Regionale e di Presidente Provinciale sono tra loro incompatibili.

I componenti del Collegio Nazionale e Regionale dei Probiviri e dei Revisori dei Conti non possono ricoprire altra carica associativa.

ARTICOLO 56 - CARICHE ASSOCIATIVE: DIMISSIONI – DECADENZA

Le dimissioni dalle cariche devono essere formulate per iscritto all'organo di appartenenza ed hanno efficacia decorsi 20 giorni dalla presentazione se non revocate nel frattempo.

La cessazione dalla carica di Presidente Nazionale comporta la decadenza dell'intera giunta che rimarrà in carica fino alla nomina del nuovo Presidente.

In caso di cessazione di qualsiasi carica l'organo competente deve essere convocato entro 60 giorni, per la nuova nomina. I componenti dei vari organismi che per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non siano stati presenti di persona alle riunioni, decadono dalla carica nell'organismo da cui sono stati assenti.

ARTICOLO 57 - COMMISSARIAMENTO

Devono essere commissariate le Sedi Regionali o Provinciali nei seguenti casi:

- compimento di azioni contrarie agli scopi e alle finalità dell'Associazione di cui all'articolo 2 dello Statuto;
- violazione reiterata degli adempimenti statutari.

Il commissariamento e la nomina del Commissario competono al Presidente Nazionale con provvedimento motivato e immediatamente efficace, previo parere vincolante della Giunta.

Il provvedimento deve essere comunicato al destinatario del medesimo entro 5 giorni e trasmesso al Collegio Nazionale dei Probiviri, entro 10 giorni dalla sua emissione;

Sulla esecutività del provvedimento di commissariamento dovrà pronunciarsi il Collegio Nazionale dei Probiviri in via cautelare.

Al Commissario devono essere consegnati immediatamente tutti i documenti.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri, verificata la sussistenza dei requisiti per il commissariamento, conferma o revoca il provvedimento Presidenziale entro 60 giorni dalla sua comunicazione; sino alla pronuncia le cariche dell'Organo commissariato sono sospese e decadono nel caso di conferma del provvedimento Presidenziale.

Il Commissario:

- provvede alla gestione ordinaria dell'Organo commissariato fino alla pronuncia dei Probiviri;
- in caso di conferma del provvedimento Presidenziale, procede entro 30 giorni alla convocazione dell'organo competente per le nomine delle cariche decadute.

ARTICOLO 58 - SOSPENSIONE

Devono essere sospesi gli Associati che commettono fatti di estrema gravità lesivi dell'immagine dell'Associazione.

La sospensione può essere comminata dal Presidente Provinciale o dal Presidente Nazionale.

Il provvedimento ha efficacia immediata e deve essere trasmesso, entro 10 giorni, al Collegio dei Probiviri di competenza.

Il Collegio, verificata la sussistenza dei requisiti, conferma o revoca il provvedimento Presidenziale.

Il Presidente dell'Organo nel quale si sono verificate le tre assenze trasmette gli atti al Collegio Nazionale dei Probiviri il quale verificherà la sussistenza del giustificato motivo.

Il componente rieletto nel corso del quadriennio ottiene nuovamente tutti i diritti riferiti alla specifica carica, con decorrenza dalla data di rielezione

Al Commissario deve essere consegnata tutta la documentazione della sede nonché la disponibilità di cassa.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri si deve pronunciare entro e non oltre 90 giorni da quando pervengono gli atti trasmessi a norma dell'art. 58 dello statuto.

Tale termine, in caso di particolari esigenze, può essere prorogato per una sola volta di ulteriori 60 giorni con provvedimento motivato del Collegio.

TITOLO V - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

ARTICOLO 59 - VIOLAZIONI: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI 1° GRADO

Gli Associati che si rendono colpevoli della violazione dello Statuto, del Regolamento, del Codice Deontologico e del Codice di Condotta sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare deve essere iniziato entro 3 mesi dalla conoscenza del fatto a seguito di esposto proposto da qualunque Associato.

Le decisioni del Collegio Regionale dei Probiviri possono essere impugnate avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri entro

La denuncia deve essere inoltrata alla Sede competente a mezzo PEC od altri mezzi equipollenti.

Il Segretario della sede trasmette gli atti al Presidente del Collegio entro 5 giorni e contestualmente ne dà notizia al Presidente Nazionale o Regionale ai fini dell'esercizio dei poteri cautelari.

La denuncia deve contenere le generalità del denunziante, l'esposizione sintetica dei fatti su cui è fondata e l'indicazione

giorni 60 dalla comunicazione del provvedimento.

delle fonti di prova.

Il Presidente convoca il Collegio entro il termine previsto dallo Statuto.

Il Collegio valuta preliminarmente la fondatezza e la procedibilità della denuncia e, ove la notizia non risulti manifestamente infondata o improcedibile, il Presidente del collegio nomina relatore uno dei membri.

Il relatore invia all'Associato, con PEC o altro mezzo equipollente, l'avviso a comparire che deve contenere:

- la data ed il luogo di comparizione;
- l'identità del denunciante;
- la sommaria esposizione dei fatti ascritti;
- l'indicazione delle norme violate;
- gli elementi di prova;
- l'avvertimento che ha facoltà di comparire e, in difetto, si procederà in sua assenza;
- l'avviso che ha facoltà di nominare un difensore;
- l'avviso che ha facoltà di inviare le proprie difese almeno venti giorni prima della data di comparizione, indicando le fonti di prova in suo favore.

Tra la data di comunicazione dell'avviso e quella di comparizione deve intercorrere un termine non inferiore a 60 giorni.

Il relatore deve trasmettere al denunciante, almeno 10 giorni prima della data di comparizione, copia delle memorie depositate dalla persona sottoposta al procedimento.

Il Collegio, alla prima comparizione, provvederà in merito alle richieste di prova delle parti.

Il Collegio ha il potere di indicare alle parti ed disporre anche d'ufficio l'acquisizione di ulteriori mezzi di prova.

Il Collegio decide esaurita la fase istruttoria.

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi, salvo eventuale sospensione disposta dal Collegio Nazionale dei Proviri.

L'eventuale appello dovrà essere inviato alla sede nazionale entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

ARTICOLO 60 - SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari sono:

- 1) la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa;
- 2) la sospensione per un tempo non inferiore a giorni trenta e non maggiore di anni uno;
- 3) la esclusione dall'Associazione.

Le sanzioni devono essere comminate in relazione alla gravità della violazione commessa e all'interesse dell'Associazione.

Il provvedimento sanzionatorio deve essere pubblicato sul sito web nazionale, nella sezione riservata agli associati.

TITOLO VI - NORME FINALI

ARTICOLO 61 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato da Congresso Straordinario ai sensi di Legge.

Il medesimo Congresso nomina i Liquidatori che, esperita la liquidazione, devolveranno i beni residui ad Enti o Associazioni che perseguono finalità associative analoghe o comunque di utilità sociale.

ARTICOLO 62 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario in sede Nazionale, Regionale e Provinciale, ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

I relativi bilanci devono essere redatti sul modello predefinito dal Regolamento.

ARTICOLO 63 - NORME DEONTOLOGICHE

La condotta degli Associati secondo i principi di probità, competenza e lealtà costituisce un preciso dovere.

E' demandata al Consiglio Nazionale l'approvazione di norme deontologiche alle quali gli Associati si dovranno attenere.

ARTICOLO 64 - TUTELA DEI MARCHI

I Presidenti ai diversi livelli associativi hanno la responsabilità di tutela del marchio e del logo ANACI, che deve essere conforme al modello distribuito dalla Sede Nazionale.

Gli attestati di iscrizione ed i timbri vengono ceduti agli associati in comodato d'uso e debbono essere restituiti qualora, per qualsiasi ragione, venga meno l'iscrizione all'Associazione. Dovranno inoltre salvaguardare e proteggere i marchi e le sigle delle associazioni di provenienza (ANAI e AIACI) che sono e rimangono di proprietà dell'ANACI.

ARTICOLO 65 - SOPPRESSIONE PROVINCE ISTITUZIONALI

In caso di soppressione delle Province istituzionali, le sedi provinciali attualmente esistenti assumeranno la definizione di "Sede Intercomunale" conservandone i poteri.

NORME TRANSITORIE

1) Ai fini del conteggio dei mandati per le cariche associative, trova applicazione, e quindi viene confermato quanto disposto nella norma transitoria dello Statuto approvato in Napoli il 21 giugno 2008.

2) Il presente statuto entrerà in vigore il 1° gennaio 2014.


3) In deroga a quanto previsto dalla lettera g) dell'Articolo 3, per il periodo di anni uno dall'entrata in vigore del presente statuto, è consentita l'iscrizione all'Associazione a quanti hanno svolto attività di amministratore di condominio per almeno un anno nell'arco del triennio 2011/2013.

Sono fatte salve le nomine già effettuate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Un Amministratore ANACI...

*il migliore investimento
dopo la tua casa!*



ANACI